

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Il Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:

dott. Francesco Menditto	Presidente, relatore
dott.ssa Paola Faillace	Giudice
dott. ssa Sabrina Calabrese	Giudice

letti gli atti del procedimento relativo alla proposta di applicazione di misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, avanzata il 13 giugno 2002 dal Procuratore della Repubblica di Napoli, ai sensi della legge 575/65, nei confronti di:

Jazouli El Mostafa, nato a Khouribga (Marocco) il 20.3.74, domiciliato in Torino, via Ludovico Ariosto n. 3, presso Porcelli Grazia.

raccolte, all'udienza camerale del 22 dicembre 2010 le conclusioni del pubblico ministero (che ha concluso per l'accoglimento della proposta) e del difensore del proposto (che ha concluso per il rigetto della proposta);

sciogliendo la riserva formulata;

O S S E R V A

1 - I Principi applicabili in tema di misura ai sensi delle leggi 575/65 e 1423/56.

Le misure di prevenzione personali sono strumenti di carattere preventivo predisposti dall'ordinamento per accertare *ante delictum* la pericolosità del soggetto, applicate a fini *di difesa della*

*società contro il pericolo di attentati alla sicurezza ed alla moralità pubbliche*¹, compatibili con la Costituzione² e con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950³.

Il legislatore, nell'esercizio dei poteri attribuitigli e nel rispetto dei principi costituzionali, delimita l'ambito soggettivo delle persone pericolose, progressivamente ampliato rispetto a quello originariamente previsto dall'art. 1 della legge numero 1423 del 1956, con le leggi numero 575 del 1965, numero 110 del 1975, e da ultimo⁴ con le leggi numero 125 del 2008 e 94 del 2009.

Qualunque sia l'ambito di estensione soggettivo (rispondente, comunque, ai criteri dell'art. 3 della Costituzione), il presupposto imprescindibile per l'applicazione della misura personale è rappresentato dalla pericolosità sociale della persona, delineata diversamente per le singole categorie soggettive, che giustifica l'adozione della misura e le esigenze di prevenzione sociale che questa è diretta a soddisfare. In

¹ Cfr. anche Corte Cost. sent. n. 126/83 e 68/94.

² La Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza n. 2 del 1956, e poi con le sentenze n. 177 del 1980 e 123/83, ha riconosciuto la legittimità costituzionale, in via di principio, di un sistema di prevenzione dei fatti illeciti, a garanzia dell'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti tra i cittadini subordinatamente, peraltro, al rispetto del principio di legalità e all'esistenza della garanzia giurisdizionale.

³ l'art. 2 del protocollo n. 4, addizionale della convenzione, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963, reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1982 n. 217 testualmente recita: "*Chiunque si trovi regolarmente sul territorio dello Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliersi liberamente la propria residenza. Ogni persona è libera di lasciare qualsiasi Paese, ivi compreso il proprio. L'esercizio di questi diritti non può essere soggetto ad altre restrizioni che non siano quelle che, previste dalla legge, costituiscano delle misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il mantenimento dell'ordine pubblico, per la prevenzione dei reati penali...*".

Tale norma consente, con estrema evidenza, di ritenere la piena compatibilità delle misure di prevenzione personali che, sulla base di disposizioni legislative e di circostanze di fatto, consentono di limitare il pieno diritto di circolazione per necessità di "sicurezza pubblica" e per "la prevenzione dei reati penali".

Peraltro, le misure di prevenzione personale possono ritenersi pienamente compatibili anche con il disposto dell'art. 5, e particolarmente del par. b), della convenzione, trattandosi di misure applicate sulla base di disposizioni legislative "da un Tribunale".

Nel senso indicato sono numerose sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo relative:

- alla compatibilità di norme limitative della libertà personale analoghe a quelle in materia di misure di prevenzione, ove si pone l'accento sulla necessità dell'intervento dell'autorità giudiziaria (sentenze 1.7.61 sul caso *Lewless* e 18.6.71 sui casi *De Wilde* ed altri);
- alla incompatibilità di alcune norme, ormai abrogate (sentenza del 6.1.1980, sul caso *Guzzardi* e del 22.2.1986 sul caso *Ciulli*);
- all'implicito riconoscimento della compatibilità delle misure personali, pur se è stato affermato il diritto del proposto di sollecitare una pubblica udienza (la sentenza del 13 novembre 2007 sul caso *Bocellari e Rizza*).

⁴ Oltre al decreto legge 144 del 2005, convertito in legge 155/05 che, inserendo un quarto comma all'art. 18 della legge 152/75, introduce l'ipotesi di applicabilità di "*misure di prevenzione alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali*".

manca di pericolosità sociale non potrebbe esservi misura di prevenzione, tanto che la giurisprudenza⁵ ha previsto la revoca ex tunc della misura per difetto originario di pericolosità sociale (che se pronunciata rende perfino penalmente irrilevante, con efficacia "ex tunc", i comportamenti d'inosservanza agli obblighi⁶).

La pericolosità sociale consiste in una valutazione globale dell'intera personalità del soggetto risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita con riguardo all'intera sua condotta e nell'accertamento in relazione alla persistenza nel tempo di un comportamento illecito e antisociale, tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza⁷. Tale accertamento deve avvenire sulla base di elementi sintomatici o rivelatori della pericolosità, ovviamente progressi rispetto al momento valutativo, fondati su comportamenti obiettivamente identificabili, che conducano ad un giudizio di ragionevole probabilità circa la pericolosità sociale del soggetto⁸ che, perciò, richiede un particolare controllo da parte della pubblica sicurezza per prevenire possibili condotte antisociali.

Ne discende che non può applicarsi la misura di prevenzione personale se la pericolosità sociale non è attuale, idonea a giustificare un controllo (attuale) degli organi della pubblica sicurezza: se la pericolosità non è attuale non vi è nulla da prevenire e non occorre alcuno specifico controllo. Il principio, riconosciuto dal legislatore (cfr. l'art. 7, comma 2 della legge numero 1423 del 1956, secondo cui *la misura è revocata quando è cessata la causa che l'ha determinata*), è applicato dalla giurisprudenza che richiede l'imprescindibile accertamento dell'attualità della pericolosità sociale quale presupposto dell'applicazione della misura⁹, se pur con diverse modalità a seconda delle categorie soggettive interessate¹⁰.

⁵ S.C. sentenze nn. 7636/06 e 21858/06.

⁶ S.C. sentenza n. 44601/08.

⁷ Cfr., tra le tante, S.C. sent. nn. 6974/98 e 3426/99.

⁸ Cfr. S.C. Sez. I, 20 marzo 1995, Cervino, Sez. I, 8 marzo 1994, Scaduto; sez. I, 28 aprile 1995, Lupo; sez. I, 31 gennaio 1996, Giorgeri.

⁹ La giurisprudenza della Suprema Corte è da tempo orientata nel senso che la pericolosità va colta nelle sue manifestazioni esteriori e che ai fini dell'applicazione o del mantenimento delle misure di prevenzione, il requisito della pericolosità sociale deve essere attuale; esso, quindi, non può essere desunto da fatti remoti, ancorché accompagnati da informazioni negative degli organi di polizia, quando tali informazioni non pongano in rilievo ulteriori e specifici elementi atti a dimostrare la sussistenza del detto requisito, e nel senso che sono irrilevanti le pregresse manifestazioni di pericolosità sociale ove non si riscontrino, al momento di applicazione della misura, quei sintomi rivelatori della persistenza del soggetto in comportamenti antisociali che impongono una particolare vigilanza (tra le tante, sentenze nn. 682/86, 3866/91, 44151/03). Sicché, *in tema di applicazione di misure di prevenzione l'attualità della pericolosità assume valore di vero e proprio presupposto delle stesse, non essendo rilevanti le pregresse manifestazioni di pericolosità sociale se esse non proseguano al momento dell'applicazione della misura* (sentenze n. 682/86, 499/92, 3866/91, da ultimo 34150/06).

Con specifico riferimento agli indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, la legge 13 settembre 1982 n. 646, nel modificare la legge 31 maggio 1965 n. 575, ha assunto la fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso) a presupposto comune sia del procedimento penale che di quello di prevenzione, pur se ha continuato ad adottare l'espressione "indiziati" per indicare i soggetti cui sono applicabili le misure di prevenzione.

La coincidenza, nei procedimenti penale e di prevenzione, nella individuazione della fattispecie strutturale (oggi solo parziale per l'introduzione anche delle persone indiziate dei delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. e dell'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), comporta che non vi sia diversità alcuna sul presupposto di applicabilità della normativa che consiste nella prova (e non mero indizio) dell'esistenza di una associazione di tipo mafioso, in una qualsiasi delle forme che può assumere secondo il dettato dell'art. 416 bis c.p. (principi analoghi si applicano con riferimento alle altre attività associative previste dall'art. 1 della L. 575/65, come modificato dalla L. 125/08: associazioni dedite al contrabbando, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e realizzate allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p.).

Permane, invece, diversità tra i due procedimenti sotto il profilo del grado e del tipo di prova circa il dato della partecipazione del soggetto all'associazione criminale: nel procedimento di prevenzione, a differenza di quello penale, non si richiede la sussistenza di elementi tali da indurre ad un convincimento di certezza, essendo sufficienti circostanze di fatto, oggettivamente valutabili e controllabili, che conducano ad un giudizio di ragionevole probabilità circa l'appartenenza del soggetto al sodalizio criminoso, con esclusione, dunque, di meri sospetti, illazioni e congetture¹¹.

In definitiva, ai fini dell'affermazione di pericolosità sociale di un soggetto, qualificata dalla sua appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, è necessaria e sufficiente l'esistenza di un fatto noto, come premessa minore di un ragionamento logico di tipo indiziario, all'esito del quale sia possibile risalire al fatto ignoto, come premessa maggiore dell'appartenenza della persona all'associazione di tipo mafioso, in virtù di un giudizio probabilistico.

Presupposto per l'applicazione di misura di prevenzione è, dunque, l'esistenza di un fatto certo in base al quale, attraverso un procedimento logico di tipo indiziario, si possa affermare la circostanza di fatto -

Tale giurisprudenza trova piena applicazione nei confronti di qualsivoglia pericolosità, con le sole precisazioni della nota che segue.

¹⁰ Per le persone riconosciute indiziate di appartenenza ad associazione mafiosa, cfr. oltre.

¹¹ Cfr. la giurisprudenza citata in precedenza.

oggetto di un giudizio probabilistico - dell'appartenenza del singolo ad un'associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p..

Quanto all'attualità della pericolosità sociale nei confronti delle persone riconosciute indiziate di appartenenza ad associazione mafiosa (categoria originaria dell'art. 1 della legge numero 575 del 1965) nel ribadire quanto affermato in precedenza, si sottolinea che si afferma generalmente *una presunzione di perdurante pericolosità* con la precisazione, da parte della giurisprudenza più attenta, che *essa non è certamente assoluta, sicché tanto più s'attenua detta presunzione, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nei sodalizi siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio*¹²

In altre sentenze si legge che ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, posto che tale pericolosità potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dell'interessato dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività (sentenze nn. 950/99, 114/05, 499/09).

Potendo venire anche in rilievo la pericolosità *semplice* del proposto, è opportuno sinteticamente ricordare che per **l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza prevista dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423**, sono richiesti i seguenti presupposti:

- a) l'accertata appartenenza ad una delle categorie elencate nell'art. 1 l. cit., desunta esclusivamente da "elementi di fatto", vale a dire da circostanze obiettivamente identificabili, con esclusione di elementi privi di riscontri concreti, quali meri sospetti, illazioni e congetture;
- b) il preventivo avviso orale, obbligatorio -ai sensi del richiamo contenuto nell'art. 19 della legge 22 maggio 1975 n. 152- soltanto per le categorie di cui al n. 3) dell'art. 1 L. 1423/56¹³;
- c) la persistenza, nonostante l'avviso, nella precedente condotta. Pertanto, nei soli casi indicati sub b) in cui l'avviso costituisce presupposto indefettibile il giudice deve valutare un comportamento (desumibile, ovviamente, da circostanze obiettivamente riscontrabili) successivo al provvedimento amministrativo in comparazione con quello precedente al fine di accertare se vi è stato un cambiamento nel tenore e sistema di vita del proposto¹⁴;

¹² S.C. sez. I, 9 febbraio 1989, Nicoletti, Sez. I, 26 aprile 1995, Guzzino, recentemente sent. n. 34150/06 cit..

¹³ Tra le tante: S.C. sez. I, 6 novembre 1992, Delli Muti; Sez. I, 27 febbraio 1993, Venuto.

¹⁴ S.C. sez. I, 16 gennaio 1976, Lo Presti.

d) la pericolosità per la sicurezza pubblica, intesa, in considerazione delle esigenze di prevenzione cui sono ispirate le misure di prevenzione personale¹⁵, come pericolosità “in senso lato”, comprendente pure l'accertata predisposizione al delitto, anche se nei confronti del soggetto non si sia raggiunta la prova di reità . In altre parole, la pericolosità sociale consiste in una valutazione globale dell'intera personalità del soggetto risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita con riguardo all'intera sua condotta e in un accertamento in relazione alla persistenza nel tempo di un comportamento illecito e antisociale, tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza¹⁶.

Si tratta di strumenti di carattere preventivo predisposti dall'ordinamento per accertare *ante delictum* la pericolosità del soggetto, applicate a fini *di difesa della società contro il pericolo di attentati alla sicurezza ed alla moralità pubbliche*, compatibili con la Costituzione e con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950¹⁷,

e) l'attualità della pericolosità sociale; nel senso che deve trattarsi di pericolosità, non potenziale ma, concreta, attuale e specifica desunta da un particolare comportamento, sussistente al momento in cui la misura di prevenzione deve essere applicata¹⁸.

Naturalmente l'attualità della pericolosità può essere desunta anche da fatti remoti purchè siano univoco indice della persistenza del comportamento antisociale; ma quanto più tali elementi sono lontani nel tempo, rispetto al momento della formulazione del giudizio, tanto più è doverosa e necessaria, in mancanza di ulteriori comportamenti antidoverosi, la puntuale esplicitazione delle ragioni che fanno ritenere che gli effetti di tali elementi incidano sulla valutazione della personalità del soggetto in modo tale da farne dedurre l'attuale pericolosità¹⁹.

Va ulteriormente precisato che la proposta avanzata ai sensi della legge numero 575 del 1965 consente l'adozione della misura qualora il soggetto proposta sia ritenuto pericoloso (solo) ai sensi dell'art. 1 nn. 1) e 2) della legge n. 1423 del 1956.

¹⁵ Cfr. Corte costituzionale sentenze n. 68 del 1964, 126 del 1983 e 68 del 1994)

¹⁶ Cfr., tra le tante, S.C. sent. nn. 6974/98 e 3426/99.

¹⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo: sentenze 1.7.61 sul caso Lewless, 18.6.71 sui casi De Wilde ed altri, 6.1.1980, sul caso Guzzardi, 22.2.1986 sul caso Ciulli, 13.11.07 sul caso Bocellari e Rizza.

¹⁸ S. C., sentenze nn. 682/86, 3866/91, 44151/03.

¹⁹ S.C., sentenze n. 682/86, 3866/91, 499/92, 34150/06.

Invero, nella materia della prevenzione occorre assicurare al proposto una compiuta contestazione dei fatti addebitati e rivelatori della pericolosità, così garantendo il pieno esplicarsi del diritto di difesa costituzionalmente previsto. Il rispetto di tali principi avviene attraverso la notifica al proposto dell'avviso dell'udienza camerale contenente la specifica indicazione della misura di cui si chiede l'applicazione e degli elementi dai quali si possa desumere il giudizio di pericolosità sociale.

In presenza di specifici elementi contestati ben può il giudice, dunque, ritenere la pericolosità generica anziché quella qualificata, essendo stato il proposto posto in condizione di difendersi e non potendo invocarsi la violazione del principio di correlazione tra accusa e decreto di applicazione della misura di prevenzione²⁰.

Per completezza si osserva che nel caso di proposta avanzata ai sensi della legge n. 575 del 1965 la misura può essere applicata ai sensi della legge n. 1423 del 1956 solo qualora l'organo proponente sia competente anche ai sensi di detta normativa, vale a dire (per quanto esposto in precedenza):

- per proposte avanzate dal Questore;
- per proposte avanzate dal Procuratore Distrettuale nei confronti di persone dimoranti nel circondario di sua competenza (ovvero residenti in diversi circondari sempre che si proceda all'esame, ad esempio a seguito di riunione, di una proposta avanzata dal Procuratore circondariale competente).

Infine, l'accertamento della pericolosità del soggetto, qualunque sia la collocazione (pericolosità qualificata o semplice) deve avvenire sulla base di elementi sintomatici o rivelatori di tale pericolosità, ovviamente progressi rispetto al momento valutativo, fondati su comportamenti obiettivamente identificabili: in definitiva nel procedimento di prevenzione devono ricorrere circostanze di fatto, oggettivamente valutabili e controllabili, che conducano ad un giudizio di ragionevole probabilità circa la pericolosità sociale del soggetto, con esclusione, dunque, di meri sospetti, illazioni e congetture²¹

Appare utile, infine, ricordare che la giurisprudenza ha individuato tra i fatti concretamente accertati sui quali formulare il giudizio di pericolosità nel procedimento di prevenzione, sia quelli che rilevano come circostanze per sé stesse significative, sia quelli che hanno un sicuro valore sintomatico: tra i primi si possono indicare i rapporti dell'autorità di pubblica sicurezza, i precedenti penali del proposto, le prove assunte nel processo penale, anche se in quella sede ritenute insufficienti per l'affermazione di

²⁰ Cfr., tra le tante, S. C. sent. nn. 274/98, 1379/03, 25701/06.

²¹ In tal senso la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. 23 giugno 1956, n. 2; sent. 23 marzo 1964 n. 23; sent. 21 maggio 1975 n. 113) e della Cassazione (Sez. I, 20 marzo 1995, Cervino, Sez. I, 8 marzo 1994, Scaduto; sez. I, 28 aprile 1995, Lupo; sez. I, 31 gennaio 1996, Giorgeri).

responsabilità; tra i secondi si possono ricordare le frequentazioni da parte del proposto di pregiudicati e/o persone appartenenti ad associazioni di tipo mafioso o sottoposte a misura di prevenzione (sempre che sussista un rapporto di origine della pericolosità di tale frequentazione), la mancanza di uno stabile lavoro in rapporto al tenore di vita, l'improvviso arricchimento, etc..

2 - La competenza dell'organo proponente e del giudice, in particolare in presenza di condotte poste in essere in luoghi diversi e tali da manifestare pericolosità di diversa natura.

Il Collegio, in considerazione di quanto emerso in ordine al percorso di vita del proposto e ai luoghi ove si è manifestata la pericolosità, deve preliminarmente esporre i principi relativi alla individuazione della competenza dell'organo proponente e del giudice in materia di applicazione di misure di prevenzione.

Come si vedrà oltre, infatti, va esaminata una proposta avanzata dal Questore di Napoli, ai sensi della L. 575/65, nei confronti di soggetto che ha manifestato condotte valutabili:

- inizialmente in varie parti d'Italia (in particolare Torino), riferibili a pericolosità "comune",
- successivamente nella provincia di Napoli, riferibili a pericolosità "qualificata",
- infine, a distanza di tempo e recentemente, riferibili a pericolosità "comune" in luogo diverso da Napoli (Torino).

Prima ancora, dunque, della valutazione di merito andrà esaminata preliminarmente la questione della competenza sulla base delle condotte valutabili.

2.1 - La competenza dell'organo proponente e del giudice, in generale.

E' noto che il procedimento di prevenzione, funzionale all'applicazione di misura, sia ai sensi della l. 1423/1956 che ai sensi della l. 575/1965, ha sempre inizio con l'atto di proposta, che deve essere motivata, ad opera del titolare dell'azione di prevenzione.

Senza dilungarsi sull'evoluzione della normativa, è sufficiente rilevare che a seguito delle modifiche introdotte dal DL 92/08, conv. con L. 125/08, e dalla L. 94/09 (che "correggeva" imprecisioni e omissioni presenti nel citato DL) :

- ai sensi dell'art. 2 della **legge 575/65**²² la competenza a proporre l'applicazione delle misure di prevenzione (personale e patrimoniale) nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 1 della l. 575/65 (indiziati di associazione mafiosa e di uno dei reati di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p. e

²² Art. 2 della legge 575/65: "Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni".

dell'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356):

- a) viene confermata per il procuratore nazionale antimafia (per persone dimoranti nell'intero territorio nazionale) e per il questore (competente con riferimento alla dimora la persona che, pur se non espressamente richiamata, si desume dall'ordinaria competenza dal questore di cui all'art. 4 della L. 1423/56;
- b) viene *estesa* al Direttore della Direzione investigativa antimafia (per persone dimoranti nell'intero territorio nazionale), anche se a tale organo era già attribuito il potere di proposta, pur se per delega del Ministro dell'Interno;
- c) viene estesa al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto (Procuratore distrettuale) ove dimora la persona che, in precedenza, era competente solo per il proprio circondario;
- d) viene esclusa, rispetto al testo previgente, per il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.

L'unica innovazione in tema di proposta di misure personali ai sensi della legge 575/65 consiste, dunque, nella concentrazione in capo al pubblico ministero distrettuale, che sostituisce i singoli procuratori circondariali del distretto.

- la competenza a proporre l'applicazione delle misure di prevenzione (personale e patrimoniale - per i soli soggetti di cui all'art. 1, nn. 1 e 2)- ai sensi della **L 1423/56** è attribuita:
 - a) al Questore nella cui provincia la persona dimora, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della medesima legge;
 - b) al Procuratore del Circondario (e, dunque, il Procuratore distrettuale nell'ambito del suo circondario), in forza dell'espresso dettato del nuovo testo dell'art. 19 della L. 152/75²³.

La competenza del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia del luogo ove la persona dimora si desume dall'univoco disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 1423/56, per le proposte avanzate ai sensi di tale normativa, e dall'art. 2 della L. 575/65 in tema di misure antimafia.

2.2 - Gli effetti della proposta proveniente da organo incompetente.

La proposta di applicazione di una misura di prevenzione da parte di un organo territorialmente

²³ Art. 19 della L. 152/75, come integrato dalla L. 125/2008: “ *Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.*”

incompetente comporta, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità della proposta, senza possibilità di disporre la trasmissione degli atti al tribunale ritenuto competente. Tale conclusione si impone, a maggior ragione, quando la proposta provenga da soggetto privo della titolarità del potere di azione.

Quanto al questore (per il Direttore della Dia, evidentemente non si può porre un problema di competenza territoriale), è pacifico che l'incompetenza renda l'atto amministrativo illegittimo, con conseguente disapplicazione da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria alla quale, quindi, non resta che dichiarare inammissibile la proposta.

Quanto alla proposta del procuratore della Repubblica (per il procuratore nazionale antimafia nemmeno si pone una questione di competenza per territorio con riguardo all'azione di prevenzione personale), sia esso il Procuratore del capoluogo del distretto che il Procuratore del capoluogo di circondario, si è in presenza di competenza funzionale inderogabile, sicché il Tribunale:

- se fosse competente, per essere quello della provincia ove dimora il proposto (ad esempio nel caso di proposta formulata da procuratore della Repubblica di circondario della provincia relativa a proposto dimorante in altro circondario della medesima provincia), non potrebbe che negare tale sua competenza, con l'effetto che esso non può che dichiarare l'inammissibilità della proposta formulata da un organo non legittimato;
- se fosse pure incompetente, non potrebbe trasmettere gli atti al Tribunale ritenuto competente che, a sua volta, non potrebbe decidere su una proposta formulata da un procuratore della Repubblica incompetente (dato che nel sistema in materia di prevenzione l'attribuzione della legittimazione a formulare la proposta è in via esclusiva, con conseguente competenza non solo territoriale ma anche funzionale).

Tale è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la competenza del Procuratore della Repubblica *“ha natura non solo territoriale ma anche funzionale, concernendo l'attribuzione in via esclusiva di un potere di promovimento del procedimento di prevenzione e che, di conseguenza, è inderogabile e non può formare oggetto, in quanto tale, di potere di sostituzione, nè di delegazione, per cui l'eventuale incompetenza dell'organo esclude ogni possibilità di ratifica, convalida, conferma o conversione”*; e che ne deriva *“una ipotesi di nullità assoluta e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, riconducibile nella previsione dell'art. 185, comma 1, nr. 2, del previgente c.p.p. e dell'art. 178, comma 1, lett. b), di quello attuale”*²⁴.

In definitiva, la natura funzionale della incompetenza territoriale del Tribunale deve essere mutuata

²⁴ Cfr., testualmente, Cass., Sez. Un., 20.6.1990, Corica, recentemente sentenze nn. 49994/09 e 19067/10.

dalla uguale natura - funzionale inderogabile - in riferimento all'"organo proponente"; sicchè l'inammissibilità della proposta per carenza di legittimazione è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento senza preclusioni di sorta. In tal senso si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità²⁵ ribaltando un diverso orientamento che individuava quale termine di sbarramento temporale la conclusione della discussione di primo grado²⁶.

2.3 - Gli effetti della proposta avanzata da organo competente innanzi a Tribunale incompetente.

Qualora la proposta sia avanzata da organo competente innanzi a Tribunale territorialmente incompetente (ad esempio, proposta ai sensi della L. 575/65 formulata dal Procuratore del capoluogo del distretto a Tribunale della provincia ove non dimora il proposto, ovvero con riferimento ad associazione di tipo mafioso operante in altra provincia del distretto) quest'ultimo deve restituire gli atti all'organo proponente, per le ulteriori valutazioni, in applicazione analogica dell'art. 23 del c.p.p., come modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 15 marzo 1996 n. 70.

2.4 - La determinazione della competenza: il concetto di dimora.

Individuata la competenza dell'organo proponente e del giudice con riferimento alla dimora del proposto, occorre verificare cosa si intenda con tale formulazione legislativa.

2.4.1 - Il concetto di dimora, in genere.

Ai fini della determinazione del concetto di dimora, rilevante ai fini dell'individuazione del Tribunale territorialmente competente all'applicazione delle misure di prevenzione, la giurisprudenza di legittimità, pressoché costantemente, ritiene che occorra avere riguardo ai presupposti ed agli scopi della l. nr. 1423 del 1956 che, così come in ordine alla l. nr. 575 del 1965, sono correlati alla pericolosità sociale del soggetto ed al luogo ove essa si manifesta e trova alimento; sicché per dimora deve intendersi, ai fini della prevenzione e così travalicando gli angusti limiti del concetto "in senso civilistico", il luogo in cui il soggetto proposto ha tenuto comportamenti sintomatici di tale sua pericolosità, traendo vantaggi per la propria attività²⁷.

Da tale principio la giurisprudenza di legittimità ha tratto la conclusione in forza della quale, non avendo rilevanza lo spazio anagrafico di residenza, non assumono rilievo nè le risultanze anagrafiche nè la considerazione del luogo ove la persona vive abitualmente bensì lo spazio geografico ambientale nel quale il soggetto manifesta comportamenti socialmente pericolosi, idonei, come si premetteva, a costituire

²⁵ Sentenze nn. 21710/93, 19067/10.

²⁶ Sentenza n. 4041/99.

²⁷ Cfr., inizialmente, SS. UU 4.3.72, Mancino, seguite da Cass., sez. I, 5.2.1993, Ciancimino; sez. VI, 18.5.1992, Buzzise, sez. VI, 16.3.99, Grande.

elementi sintomatici della sua pericolosità²⁸.

Tale orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità trova, del resto, ampia eco nella migliore dottrina, allorché viene precisato che il riferimento del legislatore al concetto di dimora va inteso rimarcando la realtà ed effettività del rapporto del soggetto proposto con il territorio, anche prescindendo dalle risultanze anagrafiche e tenuto conto delle finalità della legge che, all'evidenza, rinviano all'esigenza di prevenzione di manifestazioni di pericolosità del proposto nel contesto territoriale al quale la pericolosità è legata e nel quale trova alimento e potenziamento.

Con riferimento alla pluralità di condotte poste in essere in diversi luoghi la giurisprudenza di legittimità ha affermato alcuni principi.

Nell'ipotesi di una pluralità di condotte pericolose poste in essere in luoghi diversi, la competenza ad applicare le misure di prevenzione spetta al giudice del luogo in cui si sono verificate quelle di maggiore spessore e rilevanza²⁹.

Qualora si sia in presenza di comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la pericolosità del proposto, e alla conseguente competenza territoriale, a nulla rilevano eventuali modificazioni intervenute successivamente alla proposta di applicazione della misura³⁰.

2.4.2 - Il concetto di dimora nel caso di indiziati di appartenenza ad associazioni dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti o ad associazioni mafiose (o di diversa natura).

Se la dimora va intesa in senso effettivo e reale, anche prescindendo dalle risultanze anagrafiche, tenendo conto delle finalità della normativa e, quindi, con riferimento all'ambiente al quale la pericolosità è legata e nel quale si manifesta pienamente esplicitando i relativi effetti antisociali, nel caso di persona indiziata di appartenere ad una associazione mafiosa ovvero dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti (e, oggi, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 125/75 anche per associazioni dedite al contrabbando, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e realizzate allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p.) deve farsi riferimento al luogo ove l'associazione opera.

In tal senso si sono espressi prima la dottrina, e poi la Suprema Corte secondo la quale nel caso di vaste associazioni criminose, con numero elevato di componenti, facenti capo ad un unico centro organizzativo e decisionale, la competenza territoriale per l'applicazione delle misure di prevenzione spetta al tribunale nel cui circondario trovasi tale centro e ove esplica in modo prevalente la sua attività illecita l'associazione, rimanendo irrilevanti eventuali ramificazioni e derivazioni, in quanto la

²⁸ Cfr. SSUU 16/96, Simonelli, da ultimo S.C. sent. nn. 23090/2004, 21710/2003, 23090/04, 19067/10.

²⁹ S.C. sent. nn. 803/99, 3837/2000, 21710/03, 19067/10.

³⁰ S.C. sent. nn. 3837/2000, 19067/10.

pericolosità del soggetto ha stretto e diretto riferimento all'associazione, nel cui ambito organizzativo è inserito e al cui vertice decisionale è collegata in via diretta o in via mediata, l'attività illegale esplicita³¹.

In tal senso deve intendersi anche altra sentenza del Supremo Collegio secondo cui il procedimento di prevenzione deve essere instaurato nel luogo di effettiva dimora del proposto (da intendersi nel senso unanimamente riconosciuto dalla giurisprudenza) anche nel caso in cui penda altrove procedimento penale per il diritto di associazione mafiosa³².

Può concludersi, dunque, conformemente a costanti precedenti di questo Tribunale, nel senso che nel caso di proposta di applicazione di misura di prevenzione di soggetto indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso la competenza è attribuita al Tribunale del circondario ove tale associazione esplica in modo prevalente la propria attività illecita, manifestando la forza di intimidazione che le è propria e, dunque ove si manifesta la pericolosità del soggetto.

2.5 - L'ipotesi di condotte poste in essere in luoghi diversi e tali da manifestare pericolosità di diversa natura.

Qualora siano state poste in essere nel tempo, in luoghi diversi, condotte rivelatrici di diversa pericolosità -semplice e qualificata-, ipotesi che non risulta esaminata espressamente dalla giurisprudenza di legittimità, deve farsi applicazione dei principi ricordati, unitamente ad altri, da enucleare tenendo conto che le pericolosità diversamente manifestate nel tempo (ai sensi della L. 1423/56 e 575/65) possono costituire naturale evoluzione (dalla semplice alla qualificata e viceversa) ovvero manifestarsi in modo frazionato o articolato (ad esempio, dopo lunghi periodi in cui non emergono condotte antisociali).

In ogni caso va ricordato che è possibile applicare la misura ai sensi della L. 1423/56 in presenza di una proposta avanzata ai sensi della L. 575/65 (sempre che provenga da organo egualmente competente³³) e che la diversa qualificazione della pericolosità comporta effetti ancora oggi non sovrapponibili, pur in presenza dell'applicabilità -ai sensi dell'art. 19 L. 152/75 come modificato dalla L. 125/08- delle disposizioni della L. 575/65 ai soggetti pericolosi ai sensi dell'art. 1 n. 1) e 2) della L. 1423/56.

Ritiene il collegio che ai fini della enucleazione e coordinamento dei principi applicabili in materia, in assenza di specifiche norme non presenti nelle L. 1423/56 e 575/65, possa farsi anche riferimento a disposizioni in materia di competenza presenti nel codice di procedura penale, pur tenendo conto delle particolarità, prima evidenziate, del giudizio di prevenzione (fondato sulla pericolosità del soggetto).

³¹ S.C., sent. 559/82.

³² S.C. sent. n. 1685/87.

³³ Ipotesi che non si verifica oggi qualora la proposta sia avanzata ai sensi della L. 575 dal procuratore del capoluogo del distretto ed emerga una pericolosità ex lege 1423/56 per la quale è competente il Procuratore del circondario.

Tale conclusione discende dalla necessità di ancorare la disciplina della competenza in materia di prevenzione, come visto espressione del principio costituzionale di precostituzione del giudice, a norme poste in essere con la medesima finalità e assimilabili, per quanto possibile alla disciplina della prevenzione.

Del resto è *ius receptum* che nella materia della prevenzione, laddove non siano rinvenibili norme specificamente delineate dal legislatore debano soccorrere, in quanto compatibili o assimilabili, le disposizioni e i principi del settore penale (cfr., ad esempio, Sez. Un 57/2007, Auddino).

Ne consegue che in applicazione degli orientamenti enucleati, e tenendo conto dei principi posti dalle norme di procedura penale sulla competenza (per territorio e per connessione), potranno trovare soluzione le varie ipotesi di pluralità di condotte pericolose poste in essere -anche con diversa natura- in luoghi diversi, indipendentemente dalla fondatezza o meno della proposta (vale a dire alla valutazione di merito operata dal giudice), atteso che la disciplina della competenza, essendo esplicitazione del principio di precostituzione del giudice, si riferisce alla attribuzione del potere decisorio indipendentemente dal suo esito.

In conclusione, al fine di delineare (anche ai fini della risoluzione del caso in esame) i principi applicabili, può affermarsi che, sulla base della prospettazione dell'organo proponente e dei successivi accertamenti operati dal tribunale, indipendentemente dall'esito del giudizio:

- a) la competenza (dell'organo proponente e giudicante) si radica sulla base del luogo di dimora del proposto, intendendosi tale quello ove è stata manifestata la pericolosità. Nelle ipotesi di cui all'art. 575/65 in cui si fa riferimento all'indizio di appartenenza ad associazioni (di tipo mafioso, dedite allo spaccio di stupefacenti, al contrabbando, al traffico di stupefacenti e realizzate allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p.) tale luogo coincide con quello ove l'associazione opera;
- b) qualora la pericolosità sia stata manifestata in diversi luoghi, la competenza si radica nel luogo ove si sono verificate quelle di maggiore spessore e rilevanza, anche con riferimento all'art. 16 comma 1 c.p.p., essendo sempre tali quelle rivelatrici della pericolosità ai sensi della L. 575/65;
- c) qualora non dovessero essere risolutivi o applicabili i principi suindicati soccorreranno regole suppletive desumibili progressivamente dall'art. 9, commi 1 e 3, c.p.p..

3 . Le associazioni di tipo camorristico operante in Caivano: il clan Natale, il clan Pezzella, il clan Castaldo, il clan La Montagna.

L'applicazione di siffatti principi alla fattispecie in oggetto impone che si muova dall'esame della proposta del Procuratore della Repubblica di Napoli, formulate ai sensi della l. 575/65, con riferimento all'inserimento del proposto nelle organizzazioni camorristiche operanti nella zona di Caivano.

Numerosi i provvedimenti, anche di questo Tribunale, con cui è stata affermata l'esistenza in Caivano di clan camorristici, contrapposti tra loro, variamente capeggiati, anche a seguito di arresti e uccisioni dei precedenti organizzatori:

- il decreto emesso il 21.12.95 da questo Tribunale, con il quale veniva applicata a Natale Salvatore la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 575/65, perché ritenuto appartenente ad associazione di stampo camorristico, tratteggia compiutamente l'associazione camorristica capeggiata dal Natale;
- il decreto n. 214/99 R. Decr., depositato il 18.6.1999, con il quale veniva aggravata la misura personale ancora in atto e disposta la confisca di numerosi beni ritenuti nella disponibilità di Natale Salvatore, evidenziava, in particolare, lo stato di latitanza protratto del Natale e l'episodio del 17.4.1997, quando il predetto veniva notato mentre si recava ad apporre la firma presso il comando di P.S. preposto alla vigilanza scortato da una persona armata di pistola;
- l'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli il 13.11.1999 (proc. n. 11411/97) nei confronti di Acerra Massimo ed altri 98 indagati (confermata dal tribunale del Riesame, in data 3.12.99/24.12.99), in cui veniva contestata a numerose l'appartenenza ai contrapposti clan Natale e clan Pezzella; precisamente:
 - a) Natale Salvatore e altri *"il delitto punito e previsto dall'art. 416 bis comma 1,2,3,4,5 e 8 c. p. per aver fatto parte, unitamente ad altre persone in corso di identificazione, di una associazione di tipo mafioso, avvalendosi dalla forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà, interna ed esterna, che ne deriva per commettere delitti di omicidio o di attentato contro la persona, delitti di estorsione in danno di imprenditori, commercianti ed esercenti di servizi pubblici, reati concernenti la detenzione e porto di armi comuni, nonché delitti concernenti il traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, marijuana ed hashish), stringendo alleanze ed entrando in contrasto armato con altro gruppo camorristico denominato Russo-Pezzella operante in Caivano zona Parco Verde e Cardito con la finalità ultima di assumere il controllo del territorio dei comuni di Caivano, Cardito, Frattamaggore, Crispano e Frattaminore, nonché al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Con l'aggravante dell'essere l'associazione armata, avendo tutti i partecipanti potuto contare sulla costante disponibilità, per la commissione dei reati e per il perseguimento delle finalità del sodalizio di ingenti quantità di*

armi comuni da sparo e materiale esplodente. Con l'aggravante per Natale Salvatore, Marino Giuseppe, Patricelli Francesco, Natale Raffaele, Imperato Salvatore e Castaldo Pasquale di aver rivestito il ruolo di promotori e dirigenti del sodalizio e di organizzatori delle attività delittuose ed illecite dello stesso, agendo Magri Pietro quale concorrente esterno perché al fine di essere eletto nel Consiglio Comunale di Caivano nelle consultazioni elettorali del novembre 1997, si rivolgeva al Patricelli Francesco facendosi promettere un numero imprecisato di voti al fine di vincere le predette consultazioni elettorali.

In Caivano, Cardito, Crispano, Frattamaggiore e Frattaminore e paesi limitrofi negli anni 1996,1997 e 1998. Condotta associativa tuttora perdurante;

- b) *a Pezzella Francesco e altri “ il delitto punito e previsto dall’art. 416 bis comma 1,2,3,4,5 e 8 c. p. per aver fatto parte, unitamente ad altre persone in corso di identificazione, di una associazione di tipo mafioso, avvalendosi dalla forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà , interna ed esterna, che ne deriva per commettere delitti di omicidio o di attentato contro la persona, delitti di estorsione in danno di imprenditori, commercianti ed esercenti di servizi pubblici, reati concernenti la detenzione e porto di armi comuni, nonché delitti concernenti il traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, marijuana ed hascish) , stringendo alleanze ed entrando in contrasto armato con altro gruppo camorristico denominato clan Natale operante in Caivano zona Parco Verde e paesi limitrofi con la finalità ultima di assumere il controllo del territorio dei comuni di Caivano, Cardito, Frattamaggiore, Crispano e Frattaminore, e zone limitrofe.*

In Caivano, Cardito, Crispano, Frattamaggiore e Frattaminore e paesi limitrofi negli anni 1996, 1997 e 1998. Condotta associativa tuttora perdurante””

In tale ordinanza, fondata principalmente su indagini di polizia giudiziaria ed esiti di intercettazioni di conversazioni telefoniche ed ambientali, sono esposti numerosi e concordanti elementi in ordine alla esistenza delle associazioni in questione: le attività illecite poste in essere (in particolare, estorsioni e cessioni di sostanze stupefacenti), i metodi intimidatori adoperati sul territorio (che consentivano ripetute estorsioni ai danni di imprenditori e di contrabbandieri di tabacchi lavorati esteri), il pieno controllo del territorio (evidenziato, ad esempio, dalla consegna al Natale Salvatore di parte del provento di una rapina commessa il 26.9.97, ai danni di un portavalori, a titolo di "regalo" per avere concesso ai rapinatori di operare nella zona di influenza del clan), la lotta con il contrapposto clan Pezzella, la disponibilità e l'uso di armi da fuoco.

Solo a titolo esemplificativo va ricordato il contenuto delle numerose intercettazioni ambientali eseguite nell'autovettura di Patricelli Francesco e di altri esponenti del clan Natale (tra cui lo stesso Marino Giuseppe e Natale Raffaele, figlio di Salvatore), delle

intercettazioni telefoniche disposte per catturare l'allora latitante Natale Salvatore, delle intercettazioni ambientali eseguite nelle abitazioni di Iavazzo Giovanni e Pezzella Pasquale (quest'ultimo ucciso dopo qualche mese), entrambi elementi di spicco dell'associazione contrapposta capeggiata da Pezzella Francesco. Il testo delle citate intercettazioni è integralmente riportato nella ordinanza cautelare in esame).

Il processo pende attualmente in fase dibattimentale;

- l'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli il 4.11.2000 (proc. n. 15091/97 R.G.N.R.) nei confronti di Amato Francesco ed altri 39 indagati, in cui, sulla base di dichiarazioni di collaboratori ed esiti di intercettazioni ambientali e telefoniche, si ricostruisce il movente dell'omicidio di Natale Salvatore (eseguito il 23.9.1999), deliberato per "risolvere" la contrapposizione sorta tra il Natale e Marino Giuseppe per il predominio nella zona di Caivano;
- l'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere dal Gip del Tribunale di Napoli, in data 19 giugno 2001 (proc. n. 7137/99), nei confronti di Abisso Vincenzo ed altri 108 indagati (confermata dal Tribunale del Riesame il 13.7.91) in cui veniva contestato il delitto p. e p. dall'art. 74 DPR 309/90 con riferimento all'associazione promossa da Russo Alfredo e Ciccarelli Domenico, allo scopo di commettere più delitti di cui all'art. 73 DPR 309/90 nell'ambito del parco verde di Caivano, collegata al clan Pezzella.

Il Tribunale di Napoli, all'esito del contraddittorio dibattimentale, con sentenza del 17.6.2005 condannava numerosi imputati sulla base di plurimi elementi di fatto che consentivano di accertare l'esistenza dell'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nell'ambito del parco Verde di Caivano, il ruolo del clan Pezzella;

- le ordinanze applicative di misura cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Napoli il 10.1.2005 (proc. n. 55598/03 RGNR) e il 17.1.2005 (proc. n. 15243/02 RGNR) relative a numerosi omicidi posti in essere nell'ambito della lotta tra i clan Natale e Pezzella, ricostruiti sulla base delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia.

Pur se il materiale raccolto non consentiva il prosieguo dei procedimenti (conclusi o con archiviazioni o con sentenze di assoluzione del Gip) i provvedimenti conclusivi emessi dall'Autorità giudiziaria attestano inequivocabilmente l'esistenza delle associazioni criminali operanti in Caivano e la feroce lotta nel corso della quale venivano compiuti numerosi omicidi;

- la contrapposizione e lo scontro tra i clan operanti in Caivano è descritto compiutamente, nella sua evoluzione, nell'ordinanza applicativa di custodia in carcere del gip del Tribunale di Napoli del 19.4.2006 (proc. n. 28620/04 RGNR), confermata dal Tribunale del Riesame (cfr. ord. del 22.5/21.6.2006).

In tale provvedimento sono indicate le numerose circostanze di fatto -rappresentate da captazioni telefoniche e ambientali, attività di pedinamento, osservazioni e controllo operata dalla P.G., plurimi sequestri di sostanza stupefacente, dichiarazioni di collaboratori ritenuti attendibili e riscontrate- che hanno consentito di delineare il contesto delinquenziale in cui a Caivano, negli anni 2004 e 2005, si svolgeva un fiorente traffico di sostanze stupefacenti. In particolare si individuavano plurime piazze di spaccio (ognuna composta da più persone) che si rifornivano dall'associazione camorristica dominante in quel determinato momento, succedutesi dopo cruenti scontri, rappresentate dal clan Castaldo fino al settembre 2004 e nel clan La Montagna successivamente.

Sono anche indicate nell'ordinanza tutti gli elementi relativi all'operatività delle indicate associazioni camorristiche, i ruoli dei partecipi, la struttura gerarchica ben individuata, la disponibilità di consistenti risorse economiche.

- la sentenza dell'1.3.2007 del Tribunale di Napoli che, dopo avere ricostruito le vicende della criminalità organizzata di Caivano, ha condannato numerose persone per art. 416 bis c.p. (proc. n. 28620/2004, nell'ambito del quale veniva emessa ordinanza applicativa di custodia cautelare dal Gip del Tribunale di Napoli).

Il Tribunale, sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia ritenuti credibili (D'Angelo Antonio, Marino Giuseppe, Bavero Raffaele e Gerardi Antonio), di esiti di indagini di polizia giudiziaria dei carabinieri di Castello di Cisterna e di intercettazioni telefoniche, ha affermato, in modo congruente e convincente, l'esistenza sul territorio di Caivano, fin dagli anni 90, di un'organizzazione camorristica avente un'unica matrice (in quanto ex cutoliani) e che, nel corso del tempo, ha visto mutare, a seguito di arresti, omicidi e pentimenti, i propri vertici.

Sin dalla metà degli anni 90 il territorio di Caivano era controllato dal gruppo capeggiato da Natale Salvatore che, con armi e in modo violento, si occupava principalmente dello spaccio di sostanze stupefacenti in numerose "piazze", prima fra tutte il parco verde di Caivano.

Dopo l'assassinio del Natale, avvenuto nel 1999 e la successione di vari soggetti che tentavano di reggere il clan, riuscendovi solo per brevi periodi, Pasquale Castaldo, uscito dal carcere, fin dalla fine del 2002 acquisì il controllo dell'organizzazione (per un breve periodo insieme a Di Micco Giuseppe, poi assassinato). Il Castaldo controllava le estorsioni e lo spaccio di sostanze stupefacenti, disponendo di un vero e proprio arsenale che utilizzava per spietati omicidi.

Anche Pasquale Castaldo veniva assassinato il 9 settembre 2003 e, dopo un breve sbandamento del gruppo, subentravano Vincenzo Castaldo e, in prima fila, Angelino Raffaele, anch'egli spietato killer.

Senza ripercorrere compiutamente i ponderosi elementi di fatto indicati nei citati provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può in questa sede darsi per certa l'esistenza dei ricordati gruppi criminali operanti in Caivano.

4 . La posizione del proposto.

4.1 . I fatti accertati.

Nei confronti del proposta risultano (anche con un alias) dal certificato penale condanne irrevocabili per i seguenti reati:

- detenzione e spaccio di sostanza stupefacente pena detentiva complessiva irrogata anni 2 mesi 4 giorni 10 di reclusione), reati commessi:
 - il 26.3.92 (in luogo non indicato, ma giudicato con sentenza del Gup del tribunale per i minorenni di Torino),
 - il 27.6.94 (in luogo non indicato, ma giudicato con sentenza del tribunale di Torino),
 - il 13.1.95 in Torino,
 - il 2.1.2000 in Caivano - procedimento ancora annotato nel certificato dei carichi pendenti- ;
- furto (fatti del 23.3.93, 19.10.93, 23.6.93, 11.1.95, 3.6.93 e 15.6.93 commessi in Massa, 29.7.93 e 7.5.94 commessi in Torino; pena detentiva complessiva irrogata anni 3 mesi 7),
- rapina, commessa in Carole il 28.9.94 (con irrogazione della pena detentiva di anni 2 di reclusione).

Il Questore, all'esito della richiesta avanzata dal Tribunale, segnala un arresto, in data 31.5.07 in Torino per art. 73 DPR 309/90, e un ulteriore arresto dell'8.3.10, per il medesimo reato, cui è seguita la celebrazione del processo per direttissima, con condanna alla pena detentiva di mesi 10 di reclusione e concessione degli arresti domiciliari dal 14.6.10.

Si segnala, ancora, una denuncia del 9.10.08, per calunnia ingiuria danneggiamento e atti osceni, fatti commessi in Torino, per i quali, peraltro, non sono allegati elementi in ordine a tali fatti (di cui, perciò, non può tenersi conto)..

Nel certificato dei carichi pendenti risulta annotato il procedimento (n. 11411/97) relativo alla citata ordinanza emessa il 13.11.1999 dal Gip del Tribunale di Napoli (nei confronti di Acerra Massimo ed altri 98 indagati), in cui al proposto sono contestati:

- il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90 per avere fatto parte di un'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti collegata al "clan Natale", operante in Caivano e comuni limitrofi dal 1996 al 1998, con condotta perdurante (capo A37);
- il delitto di cui agli artt. 81 c.p. e 73 DPR 309/90 per spaccio di sostanze stupefacenti; in Caivano dal giugno 1997, con condotta perdurante (capo A34).

All'esito del decreto che dispone il giudizio, emesso il 9.11.2000, il proposto è stato assolto da entrambi i reati ascrittigli, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p..

La sentenza così motiva:

capo a 37 (art. 74 DPR 309/90)

.....

Va premesso, infatti, che non possono essere ritenute utili ai fini del giudizio di colpevolezza le deposizioni testimoniali di SABBA ANTONIO, ZAZZARO LUIGI e D'ANGELO ANGELO che non hanno confermato le dichiarazioni accusatorie rese in fase di indagini preliminari nei confronti dell'imputato: come già illustrato nel paragrafo relativo al capo A37, cui si fa integrale richiamo, le prodezze dibattimentali dei predetti testi si sono rivelate così contraddittorie, frammentarie e incoerenti da impedire al Tribunale di riconoscere loro il carattere di affidabilità necessaria per assurgere a prova positiva della penale responsabilità dell'imputato.

Come già sopra considerato, il Tribunale ha individuato quale parametro di giudizio per l'affermazione di penale responsabilità ex art. 74 D.P.R. 309/90 quello del contributo apprezzabile e consapevole del singolo soggetto al più ampio contesto delinquenziale associativo.

Tale parametro - a giudizio del Collegio - non è risultato soddisfatto per gli imputati Argiento Carmine, Argiento Maximiliano, Badza Momcilo, Barbato Alessandro, Barretta Benito, Barretta Filomena, Bernardo Vincenzo, Esposito Giovanni, Facciuto Nunzio, Falace Anna, Fusco Antonio, Guerra Luigia, Jazouli El Mostafa, Laurenza Errico, Pepe Giuseppe, Rocco Giorgio, Scalesse Tommaso, Scuotto Filomena, Topo Enzo e Trappoliere Antimina a carico dei quali non sussistono né intercettazioni ambientali o telefoniche, né chiamate in correttezza di collaboratori ma solo le dichiarazioni accusatorie dei tossicodipendenti.

.....

capo A34: art. 73 D.P.R. 309/90

*Ad avviso del Collegio dall'istruttoria dibattimentale svolta non è emersa prova della penale responsabilità di **Jazouli El Mostafa** per l'attività di spaccio di eroina in oggetto, atteso che l'assunto accusatorio è rimasto fondato solo sulle dichiarazioni di un tossicodipendente, ZAZZARO LUIGI, che, esaminato in dibattimento, non ha confermato le dichiarazioni accusatorie rese in fase di indagini*

preliminari nei confronti dell'imputato: come già illustrato nel paragrafo relativo al capo A37, cui si fa integrale richiamo, le provalazioni dibattimentali del predetto teste si sono rivelate così contraddittorie, frammentarie e incoerenti da impedire al Tribunale di riconoscere loro il carattere di affidabilità necessaria per assurgere a prova positiva della penale responsabilità dell'imputato.

In definitiva, quindi, il quadro che emerge a carico del prevenuto è del tutto carente ai fini del giudizio di penale responsabilità e lo stesso va assolto ai sensi del comma primo dell'art. 530 c.p.p. per non aver commesso il fatto.

In definitiva, all'esito del contraddittorio dibattimentale non sono emersi elementi di fatto univocamente utilizzabili neanche in questa sede, se non rapporti illeciti del proposto con persone tossicodipendenti, peraltro non tali da integrare né la partecipazioni ad associazioni dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti né, univocamente, attività di spaccio.

Deve darsi atto, inoltre, della memoria fatta pervenire dalla difesa, in cui si sottolinea la mancanza dei presupposti di applicabilità della misura richiesta.

4.2 - La competenza dell'organo proponente e del Tribunale.

Si è già anticipato che le emergenze in ordine al percorso di vita del proposto impongono al Collegio di affrontare, prima del merito, il tema della competenza dell'organo proponente e di questo Tribunale, atteso che si è in presenza di una proposta avanzata dal Questore di Napoli, ai sensi della L. 575/65, nei confronti di soggetto che ha manifestato condotte valutabili ai fini della pericolosità "comune" in varie parti d'Italia, in particolare in Torino nei primi e negli ultimi anni, oltre che in Caivano (NA) dal 1997 al 2000, territorio in cui ha espresso, secondo la prospettazione dell'organo proponente (fondata non su congetture ma su elementi desunti da un'ordinanza cautelare), anche condotte riferibili alla pericolosità ai sensi della L. 575/65.

In applicazione dei principi in premessa enucleati, e nella consapevolezza del coinvolgimento della norma costituzionale di precostituzione del giudice naturale (art. 25 comma 1 Cost.) e della ricordata problematicità di alcune questioni in tema di competenza nella materia della prevenzione (per il giudizio globale sulla personalità del proposto che, per sua natura, si esprime nel tempo anche in modo e in luoghi diversi), ritiene il Collegio di potere riconoscere la competenza dell'organo proponente e di questo Tribunale.

Il Collegio, infatti esamina una proposta avanzata ai sensi della L. 575/65 che, indipendentemente dalla valutazione operata nel merito, comporta la competenza del Questore e del Tribunale, essendo operante l'associazione in Caivano (NA).

Tale conclusione discende dalla “maggiore gravità” della pericolosità qualificata prospettata, pur in presenza di precedenti e successive condotte rivelatrici di pericolosità comune espressa principalmente in Torino, in applicazione:

- dei principi prima ricordati enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nell'ipotesi di una pluralità di condotte pericolose poste in essere in luoghi diversi, la competenza ad applicare le misure di prevenzione spetta al giudice del luogo in cui si sono verificate quelle di maggiore spessore e rilevanza³⁴;
- dall'assimilabile principio desunto dall'art. 16, comma 1, c.p.p., secondo cui in presenza di giudici egualmente competenti prevale quella del giudice della condotta più grave.

4.3. - Le valutazioni del Tribunale sulla pericolosità del proposto.

Orbene, l'esame dell'intero percorso di vita del proposto consente di rilevare che costui fin da quando era minorenne manifestava condotte illecite di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, protrattesi per l'intero arco di vita (dal 1992 al 2010), riportando anche plurime condanne, di cui la gran parte ormai irrevocabili. In tale contesto il proposto poneva in essere, come accade spesso in presenza di soggetti tossicodipendenti, reati contro il patrimonio per procurarsi il denaro necessario per l'acquisto dello stupefacente (furti del 1993-1994, rapina del 1994).

La vicinanza con gli ambienti criminali dediti alla vendita di stupefacente, lo portava anche ad avere contatti con un'articolata associazione ex art. 74 DPR 309/90 operante in Caivano negli anni 1996-1999, senza peraltro fare parte della stessa, neanche sotto il profilo meramente indiziario (fatti di cui al proc. n. 11411/97).

Trattasi, in definitiva, di una personalità riconducibile nelle figure soggettive di cui all'art. 1, nn. 1) e 2) della L. 1423/56, dedita a vivere col provento di delitti nell'ambito di un presumibile stato di tossicodipendenza che lo induce a commettere reati di spaccio di sostanza stupefacente (oltre che, nel passato, contro il patrimonio).

Dedizione al crimine radicata nel tempo (risalente ai primi anni novanta), di indubbia attualità (come emerge dai fatti del 2010) e continuità, con una breve interruzione tra il 2000 (condanna irrevocabile) e il 2007 (arresto) che non fa venire meno i presupposti della misura essendo riemersa in modo significativa la pericolosità dal 2007 al 2010 nel medesimo percorso di vita di dedizione allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli elementi emersi, dunque, sono assolutamente idonei a sostenere un giudizio di pericolosità ex L. 575/65, non solo per la risalenza a oltre dieci anni or sono di contatti con ambienti associativi, ma

³⁴ S.C. sent. nn. 803/99, 3837/2000, 21710/03, 19067/10.

soprattutto per l'assenza di fatti idonei a desumere, sia pure indiziariamente, l'appartenenza ad un'associazione camorristica o dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti.

4 . La misura applicata e la sua entità.

In ordine all'entità della misura, ritiene il Tribunale, sulla base di tutte le circostanze di fatto evidenziate, ed in particolare della natura e del grado di pericolosità accertata ai sensi della legge 1423/56 (non particolarmente elevata, alla luce delle condizioni di vita ricordate e dell'arco temporale di numerosi anni intercorsi prima della recente nuova manifestazione), che la stessa debba essere determinata nella misura di anni uno.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 92/2008, conv. con L. 125/2008, ritiene il Tribunale che vadano obbligatoriamente imposti l'obbligo di soggiorno e la cauzione, così come previsto dalla L. 575/65, essendo stata accertata la pericolosità del proposto ai sensi dell'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Invero, la piena applicabilità delle norme della legge antimafia a tali soggetti si desume dall'inequivoco testo dell'art. 19 della l. 152/75 (*"Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423."*) e dall'abrogazione dell'art. 14 della legge 55/90 (oltre che dall'abrogazione dell'inciso *"anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55"* del comma 4 dell'art. 18 della l. 152/75). E' noto, infatti, che la giurisprudenza (cfr. da ultimo S. C. sent. n. 6841/2008) nonostante il disposto dell'art. 19 della l. 152/75 (citato) riteneva che la normativa relativa alle misure patrimoniali (e all'obbligo di soggiorno) previste dalla l. 575/65 non fosse applicabile a tutti i soggetti pericolosi di cui all'art. 1 nn. 1 e 2 della l. 1423/56 ostandovi il disposto dell'art. 14 della l. 55/90 che testualmente ne restringeva la portata solo alle persone pericolose per le quali *"l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis e 648"* ovvero agli indiziati di associazioni ex art. 74 DPR 309/90.

L'interpretazione ora proposta, già seguita dal Tribunale con decreto n. 313/08/A del 31.10/24.11.2008, è stata adottata accolta dalla Suprema Corte con sentenza n. 479/2009 del 4/11 febbraio 2009, ribadita dalle sentenze nn 8510/09,12721/09 (che svolge il medesimo ragionamento di questo Tribunale), 26751/09, 33597/09 e -recentemente- riaffermata dalle Sezioni Unite (sentenza n. 13426/10, Cagnazzo).

Vanno imposti, dunque, l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della l. 575/65 e il deposito a titolo di cauzione una somma di denaro, il cui ammontare -sulla

base della natura e del grado di pericolosità sociale accertata e delle condizioni economico-finanziarie risultanti dagli atti- va determinata nella misura di € 1.000.

P. Q. M.

IL TRIBUNALE

letti gli artt. 1 e segg. della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e 19 della legge n. 152 del 1975,

DISPONE

che **Jazouli El Mostafa** sia sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni uno;

PRESCRIVE

al suddetto:

- di vivere onestamente, rispettando le leggi;
- di non dare ragioni di sospetto;
- di fissare la propria dimora, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nel comune di soggiorno obbligato e di non allontanarsene;
- di comunicare il luogo dell'abitazione scelto nel comune di soggiorno obbligato all'autorità locale di pubblica sicurezza;
- di non andar lontano da tale abitazione senza il preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;
- di non uscire da tale abitazione prima delle ore 7 e di non rientrarvi dopo le 20, nel periodo che va dal 1° ottobre al 7 marzo, e, rispettivamente, prima delle ore 6 e dopo le ore 21, nel periodo che va dal 1° aprile al 30 settembre, senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza;
- di non associarsi abitualmente a persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione;
- di darsi alla ricerca di un lavoro;
- di non detenere nè portare armi;
- di non trattenersi abitualmente nelle osterie, nelle bettole ed in case di prostituzione;

- di non partecipare a pubbliche riunioni;
- di presentarsi, ogni domenica, tra le ore 9 e le ore 12, e comunque, ad ogni chiamata, all'autorità di pubblica sicurezza proposta alla sua sorveglianza;
- di portare sempre con se e di esibire ad ogni richiesta di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza la carta di permanenza che gli verrà consegnata;

IMPONE

al suddetto di versare, alla Cassa delle Ammende, a titolo di cauzione, la somma di euro 1.000, entro il termine di giorni quindici dalla sottoposizione alla misura.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 22 dicembre 2010.

Presidente, est.

Giudice

Giudice

(dott. Francesco Menditto) (dott.ssa Paola Faillace) (dott.ssa Sabrina Calabrese)

DEPOSITATO 8.2.11